



COMUNE DI SALA MONFERRATO

***REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE***

APPROVATO CON D.C.C. N° 45 del 18/12/2024 e modificato con D.C.C. N° 13 del 30/04/2025

Testo aggiornato alla L.R. 22/2016, articolo 3 ed alla successiva Deliberazione della Giunta Regionale 12 Aprile 2019, n. 23-8748.

INDICE

I. LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1 - Limiti del Regolamento

Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Art. 3 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

Art. 4 - Casi non previsti

Art. 5 - Ordinanze

II. PASCOLO

Art. 6 - Assoggettamento a Regolamento di Igiene

Art. 7 - Segnalazione presenza mandrie e greggi

Art. 8 - Pascolo su fondi privati

Art. 9 - Pascolo lungo le strade e torrenti

Art. 10 - Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 11 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsiasi specie

Art. 12 - Spostamento di mandrie e greggi

Art. 13 - Passaggio sul fondo altrui con il bestiame

Art. 14 - Pascolo in ore notturne

Art. 15 - Governo animali al pascolo

Art. 16 - Bestiame incustodito

Art. 17 - Comportamenti pericolosi

III. CACCIA E PESCA

Art. 18 - Esercizio di caccia e pesca

IV. CASE COLONICHE

Art. 19 - Aspetti urbanistici

Art. 20 - Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili

Art. 21 - Stalle

Art. 22 - Concimaie e letame 3

V. MANUTENZIONE DELLE STRADE, ARATURA

Art. 23 - Manutenzione delle strade

Art. 24 – Strade pubbliche Comunali

Art. 25 – Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

Art. 26 - Aratura e lavorazione dei terreni

Art. 27 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

Art. 28 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

Art. 29- Circolazione trattori e macchine agricole

VI. FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE

Art. 30 - Norme relative alla tutela delle acque

Art. 31 - Pozzi Comunali e privati

Art. 32 - Irrigazione

Art. 33 - Libero deflusso delle acque

Art. 34 - Tutela del regime delle acque

Art. 35 - Spurgo di fossi e canali

Art. 36 – Manutenzione di fossi e canali

Art. 37 - Rive che costeggiano i fossi ed i canali

Art. 38 - Otturazione fossi e tombini

Art. 39 - Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini

VII. NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI

ZOOTECNICI E DETRITI

Art. 40 - Nettezza strade e loro pertinenza

Art. 41 - Nettezza suolo pubblico

Art. 42- Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto

Art. 43 - Trasporto di letame, liquami zootecnici e liquami vari

Art. 44 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi

Art. 45 - Trasporto di detriti

VIII. APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI

Art. 46 - Spigolature

Art. 47- Sciami d'api 4

IX. DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI

Art. 48 - Distanza alberi

Art. 49 - Recisione di rami protesi e radici

Art. 50 - Arbusti, rovi e boscaglia vicino alle abitazioni

Art. 51 - Terreni gerbidi (non boschivi), rovi e boscaglia in prossimità dei campi coltivati

Art. 52 - Caduta rami ed alberi sulla sede stradale

Art. 53 - Deposito temporaneo di materiali

X. PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI

ALL'AGRICOLTURA

Art. 54 - Danni provocati da animali o dall'uomo

Art. 55 - Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria

Art. 56 - Difesa contro le lepri

Art. 57 - Esche avvelenate

Art. 58 - Trattamenti antiparassitari

Art. 59 - Colture di granoturco

Art. 60 - Innaffiare gli orti

XI. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITA'

ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 61 - Normative Regolamento di Igiene

Art. 62- Obbligo di denuncia

Art. 63 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 64 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 65 - Igiene degli animali nelle stalle

Art. 66 - Cani da guardia

Art. 67 - Anagrafe canina e randagismo

Art. 68 - Animali da cortile e cani a passeggio

XII. RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 69 - Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica

Art. 70 - Colture agrarie – Limitazioni

Art. 71 - Accensione di fuochi

Art. 72 - Smaltimento sarmenti delle viti

Art. 73 - Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi 5

Art. 74 - Spegnimento degli incendi

Art. 75 - Repressione degli incendi

XIII. TAGLI BOSCHIVI

Art. 76 - Aree non soggette a vincolo idrogeologico

Art. 77 - Aree non soggette a vincolo idrogeologico

Art. 78 - Periodi taglio

Art. 79 - Alberi di valore ambientale

XIV. SANZIONI

Art. 80 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 81 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 82 - Omessa ottemperanza di provvedimento

XV. DISPOSIZIONI TRANSITARIE FINALI

Art. 83 - Abrogazione norme precedenti

Art. 84 - Entrata in vigore

Art. 85 - Visione del Regolamento Comunale

APPENDICE

- Prevenzione e lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi delle piante.

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1

Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale.

Il presente Regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio comunale, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire nei limiti stabiliti a far rispettare le leggi e i regolamenti promulgati dallo Stato e da altri enti pubblici nell'interesse dell'agricoltura e della vita sociale nelle campagne, nonché la vigilanza sulla salvaguardia delle attività legate alla pastorizia o allevamento del bestiame in genere ed infine il controllo e difesa del territorio come la manutenzione delle strade, dei fossi, dei rii e delle opere di drenaggio.

Art. 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all'art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni.

Il servizio di Polizia Rurale può avvalersi dell'apporto, per ambiti di competenza:

dell'Arpa provinciale, dell'A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati del settore regionale, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente del territorio.

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti ed i Funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 7 della L.18 Giugno 1955, n. 517. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli Agenti ed i Funzionari di Polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

Art. 4

Casi non previsti

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.

Art. 5

Ordinanze

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze con tingibili ed urgenti per quanto previsto dal presente Regolamento.

Le Ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre all'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il

termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO

Art. 6

Assoggettamento a Regolamento di Igiene

L'esercizio del pascolo sui fondi privati e pubblici è soggetto all'osservanza del Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 7

Segnalazione presenza mandrie e greggi

Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Il conduttore di mandrie o greggi è tenuto a presentare al Sindaco una garanzia fidejussoria dell'importo di € 2.500,00 per eventuali danni arrecati.

Art. 8

Pascolo su fondi privati

Per il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati altrui occorre avere la preventiva licenza scritta del conduttore del fondo.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta della Polizia Rurale o della Forza Pubblica.

Nel solo caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto. (art. 636 C.P.)

Art. 9

Pascolo lungo le strade e torrenti

E' vietato il pascolo di bestiame, di qualunque specie, lungo le strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossati delle medesime, e sugli argini dei torrenti.

Art. 10

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza autorizzazione scritta, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 11

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsiasi specie

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi, armenti, mandrie e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di

qualunque specie, dovranno aver cura di impedirne sbandamenti dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico, o danni alle proprietà o alle strade e comunque non occupare uno spazio superiore alla metà della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 12

Spostamento di mandrie e greggi

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico.

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato, devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente.

Art. 13

Passaggio sul fondo altrui con il bestiame

Il transito di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati è consentito solo con autorizzazione scritta. L'autorizzazione scritta non è necessaria qualora ci sia la presenza del conduttore del fondo e che lo stesso sia consenziente.

Art. 14

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per lo sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.

Art. 15

Governo animali al pascolo

Con richiamo all'art. 2052 del C.C. ed all'art. 672 del C.P., è vietato lasciare animali al pascolo senza il necessario numero di persone adulte ed idonee al controllo degli stessi.

Art. 16

Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade o torrenti, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843,924,925 del C.C., fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 17

Comportamenti pericolosi

I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n. 1423.

CAPO III

CACCIA, PESCA, RICERCA TARTUFI

Art. 18

Esercizio di caccia, pesca e ricerca e raccolta tartufi

L'Esercizio di caccia, pesca e ricerca e raccolta tartufi sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Non è consentito cacciare, pescare e cercare e raccogliere tartufi senza le licenze prescritte.

Per i suddetti Esercizi valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO IV

CASE COLONICHE

Art. 19

Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc..., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, come da Piano Regolatore Comunale, Regolamento Edilizio e nel rispetto del Regolamento Comunale di Igiene.

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme igieniche:

a) le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi urbani umidi in platee o in concimaie purchè sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando comunque, le norme igienico sanitarie vigenti.

b) Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere o le acque di lavorazione di prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate oppure ancora si possono utilizzare altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.

E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate su corpi idrici superficiali; ciò è possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.

c) per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc. l'azienda agricola dovrà rigorosamente provvedere al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia.

d) E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Art. 20

Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale.

Art. 21

Stalle

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal Regolamento comunale d'Igiene.

Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche specifiche e idonee al tipo di allevamento.

Il pavimento delle stalle deve comunque essere costruito con materiale impermeabile e munito di scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili.

Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di ml 2,00 dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti da acqua corrente.

Inoltre dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni olfattive moleste,
- eliminazione della proliferazione degli insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

Art. 22

Concimaie e letame

Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie con platea impermeabile. Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua almeno 25 ml, e da qualsiasi abitazione o pubblica via almeno ml 50.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.

Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie non sono permessi che in aperta campagna, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di ml 100 da qualunque abitazione e non meno di ml 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotto, serbatoi e vie pubbliche. I cumuli temporanei di letame assentiti dal Servizio di Igiene Pubblica sui campi dovranno essere distribuiti sul terreno e interrati a scopo agricolo entro un congruo termine di tempo.

CAPO V

MANUTENZIONE STRADE, ARATURA

Art. 23

Manutenzione delle strade

La manutenzione delle strade comunali spetta al Comune.

La manutenzione delle strade vicinali, interpoderali, consortili spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.

In caso di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale può decidere di riclassificare le strade vicinali e/o declassare le strade comunali.

Art. 24

Strade pubbliche Comunali

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

9. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 25

Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

3. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

4. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per

essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 26

Aratura e lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recare danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.

L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l'ha portato, altrimenti sarà rimosso d'ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno.

Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere fatta in modo da lasciare un solco libero per lo scorrimento delle acque lungo la strada fatti salvi gli obblighi dei capitoli precedenti.

E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi meccanici.

Art. 27

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

Art. 28

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni

non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla falciatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

4. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

5. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.

6. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

7. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

8. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni

caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

9. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

10. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 29

Circolazione trattori e mezzi meccanici.

I trattori ed i mezzi meccanici devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese, pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti. 22

CAPO VI

FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE.

Art. 30

Norme relative alla tutela delle acque.

E' fatto divieto di sporcare o danneggiare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua o nei depositi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di scarico.

A norma dell'art. 632 del C.P. è vietato a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, senza autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 31

Pozzi Comunali e privati

I pozzi comunali possono essere usati per attingere l'acqua per usi agricoli normali purché i mezzi di prelievo siano specifici e idonei allo scopo. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Decreto Legge 22/97 e s.m.i.

E' vietato usare i suddetti pozzi per l'irrigazione qualora a seguito di ordinanza sindacale il divieto venga segnalato con opportuna segnaletica.

E' vietato effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'art. 56 della legge L.R. 05/12/1977 (pozzi ad uso domestico). I pozzi utilizzati per attività produttive sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30704/1996.

I pozzi devono essere muniti di idonea protezione ed adeguatamente segnalati.

Art. 32

Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua di irrigazione non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

Art. 33

Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Con riferimento all'art. 15 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e pertinenze è vietato:

- a – impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- b – impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- c – scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Circa le sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs suddetto.

Art. 34

Tutela del regime delle acque

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

3. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

7. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

8. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

9. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

10. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 35

Spurgo di fossi e canali.

I fossi ed i canali di scolo debbono essere spurgati ogni anno e in caso di necessità anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.

I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi, procedere alla loro sostituzione, se necessario ed adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 24.

I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi ed adempiere alle prescrizioni all'art. 24

I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi ed adempiere alle prescrizioni all'art. 24.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 36

Manutenzione di fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

5. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

6. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 37

Rive che costeggiano i fossi ed i canali.

Le rive che costeggiano i fossi ed i canali devono avere una pendenza tale da non franare. In alternativa è necessario attuare tutte le opere di sostegno atte a salvaguardare i fossi ed i canali (le stesse dovranno essere autorizzate dall' U.T.C.).

Art. 38

Otturazione fossi e tombini.

Chi ottura tombini, fossi e scarichi è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di tre giorni dalla rilevazione del problema.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 39

Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini.

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

CAPO VII

NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI.

Art. 40

Nettezza strade e loro pertinenza.

Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e s. m. e i. " Nuovo Codice della strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.

Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs sopraccitato.

Art. 41

Nettezza suolo pubblico.

E' vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia o altre materie.

Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l'esecuzione d'ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e dell'ammenda prevista a chi abbia provocato il danno.

Art. 42

Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto.

Si rinvia a quanto disposto in materia dal vigente Regolamento Comunale relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati.

Art. 43

Trasporto di letame, liquami zootecnici e liquami vari.

I veicoli carichi di letame devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via. I liquami zootecnici devono essere trasportati in contenitori che non permettano lo sgocciolamento sulla pubblica via.

Lo spurgo delle vasche settiche e Imhof potranno essere effettuati solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo deve avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D.G.R. 17/03/1992 n. 106-13534: disposizioni transitorie ai sensi del comma 2 art. 12 della L.R. 26/03/1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di spurgo.

Il letame potrà essere trasportato, purché sia contenuto in mezzi cassonati, durante i giorni feriali con il seguente orario:

- nei mesi di giugno, luglio e agosto esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 11.00;
- nei restanti mesi dell'anno dalle ore 5.00 alle ore 11.00 ed alle ore 14.00 alle ore 19.00.

È vietato il trasporto nei giorni prefestivi e festivi.

Chi nel trasporto sporca il suolo pubblico, oppure non rispetta i periodi di divieto di trasporto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 44

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi.

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

Art. 45

Trasporto di detriti.

La terra, le pietre ed i frantumi di materiale di scavo o di demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli all'uopo destinati dall'Amministrazione.

CAPO VIII

APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI

Art. 46

Spigolature.

Con richiamo all'art. 626, n.3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.

Art. 47

Sciami d'api.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.

Inoltre, chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondo altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

CAPO IX

DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI

Art. 48

Distanza alberi

1- E' vietato ai privati cittadini mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e comunque su aree comunali.

2- Nella messa a dimora di alberi, nelle zone rurali, si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione),

a- Dal confinante:

Se alberi di alto fusto, non meno di metri 13 quando il terreno confinante è coltivato a vigneto e non meno di metri 8 quando il terreno confinante è coltivato a seminativo. Quando l'appezzamento confinante è investito a bosco od a colture legnose, la distanza dal confine sarà ridotta a quella della piantagione già esistente, e comunque tale distanza non potrà essere inferiore a metri 4 dal confine. Per le piante isolate di alto fusto, la distanza minima dal confine è di metri 4.

Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli, e simili.

Se alberi di non alto fusto: non meno di metri 4.

Sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di metri 3 si diffonde poi in rami e le piante coltivate nei vivai.

Se viti, arbusti e siepi vive, non meno di metri 2.

Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti, però questa clausola non vale se tra i due fondi c'è una strada (una copia dell'accordo scritto dovrà essere depositato in Comune).

Dalle strade di campagna:

- Se alberi di alto fusto: la distanza dal centro della strada dovrà essere almeno di metri 7 se il terreno sito sul lato opposto della stessa è coltivato a seminativo e di m 11 se il terreno è coltivato a vigneto.
- Se alberi di non alto fusto la distanza dal sedime stradale dovrà essere almeno metri 4
- Se viti, arbusti e siepi vive;

a) se la coltivazione a filari è parallela alle strade la distanza del sedime stradale dovrà essere di almeno di metri 2;

b) se la coltivazione è perpendicolare o inclinata (più di 30°) alle strade la distanza dal sedime stradale dovrà essere di almeno metri 4.

Le distanze di cui sopra (a/b) devono consentire ai mezzi agricoli di manovrare sul terreno del proprietario.

Per le viti, arbusti e siepi vive esistenti si rende obbligatorio il ripristino delle strade, nel caso le stesse siano danneggiate dalle macchine agricole durante i lavori, salvo i casi specificatamente individuati dall'Autorità Comunale che si riserva la facoltà di imporne l'arretramento.

3- Nella messa a dimora di alberi, negli abitati, si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione),

a- Dal confinante:

Se alberi di alto fusto, non meno di metri 7.

Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli, e simili.

Se alberi di non alto fusto: non meno di metri 2,50.

Sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di metri 3 si diffonde poi in rami e le piante coltivate nei vivai.

Se viti, arbusti e siepi vive, non meno di metri 0,80.

Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti, però questa clausola non vale se tra i due fondi c'è una strada (una copia dell'accordo scritto dovrà essere depositato in Comune).

4- Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico e che siano utili per tenere le ripe ed i fossi vanno recisi mantenendo il ceppo con un'altezza minima dal suolo di cm 20 e massima di cm 40 mentre quelli che non siano utili per tenere le ripe ed i fossi vanno recisi al livello del suolo.

I proprietari dei terreni confinanti con le strade di qualunque tipo devono tagliare e successivamente mantenere, osservando quanto indicato nel precedente capoverso, una fascia di metri 3,00 a confine delle strade.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3 metri.

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

Qualora per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Circa le aree con nascita naturale di alberi e adiacenti a strade di uso pubblico, vale anche quanto specificato nell'art. 43 (Recisione di rami protesi e radici) del presente regolamento.

5- Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie, a distanza inferiore a mt. 2 ed a interasse di mt 10 dalla sponda superiore dei corsi di acqua pubblica.

6- Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati o nati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

7- Per gli alberi di alto fusto e non le clausole e le distanze specificate nel presente articolo sono valide solo per i nuovi impianti, per gli alberi già messi a dimora al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ostacolano la visibilità, oppure se costituiscono pericolo diretto o indiretto per la viabilità o in caso di esondazione dei corsi d'acqua pubblica.

Art. 49

Recisione di rami protesi e radici

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise qualora rechino danno alla stessa. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dall'Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell'albero.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino alle strade, è fatto l'obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Art. 50

Arbusti, rovi e boscaglia vicino alle abitazioni

I proprietari o conduttori dei fondi gerbidi e/o non coltivati devono assicurare comunque che dagli stessi non derivi pericolo igienico-sanitario e provvedere alla pulizia dei fondi stessi non meno di due volte l'anno mantenendo una fascia di almeno 7,00 metri dal confine con gli altrui possedimenti priva di vegetazione. Se i proprietari o conduttori dei fondi gerbidi e/o non coltivati, sono impossibilitati a mantenerlo pulito, l'Amministrazione Comunale se ne farà carico, addebitando i costi al proprietario o Conduttore del fondo.

Art. 51

Terreni gerbidi (non boschivi), rovi e boscaglia in prossimità dei campi coltivati

Il terreno deve essere pulito come prescrive la normativa vigente.

Se il proprietario o conduttore è impossibilitato a mantenere pulita la predetta area, viene consentito al proprietario o all'utilizzatore dell'area confinante, dietro autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, di provvedervi, addebitando le spese al proprietario o conduttore del fondo.

Art. 52

Caduta rami ed alberi sulla sede stradale

Con riferimento all'art.29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 53

Deposito temporaneo di materiali

Chiunque necessiti depositare legnami, terre, ghiaie e sabbie, materiale di scavo o materiali di altro genere nelle adiacenze di strade pubbliche o comunque gravate da servitù di uso pubblico, pronti per il carico su automezzi o mezzi in genere, deve chiedere il preventivo permesso al Sindaco. Tali depositi

dovranno in ogni caso essere eseguiti ad una distanza dal confine stradale non inferiore all'altezza massima raggiungibile e comunque non inferiore a 6 metri.

Ultimati i lavori di trasporto dei materiali in genere, i concessionari del permesso comunale o, comunque, gli interessati, provvederanno alla completa pulizia degli spazi di deposito, dell'area stradale, delle cunette, ecc.

I depositi abusivi, le protrazioni arbitrarie, la non pronta esecuzione di tutto quanto stabilito nel presente articolo, comportano l'obbligo del trasgressore di corrispondere, oltre all'eventuale canone di occupazione di suolo pubblico, anche il risarcimento delle spese sostenute dal Comune per la pulizia degli spazi e delle strade nonché la sanzione amministrativa per l'infrazione accertata.

CAPO X

PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA

CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

Art. 54

Danni provocati da animali o dall'uomo

- 1- È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
- 2- Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
- 3- È vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni, ed ai prodotti, ecc. come animali da cortile, cani ecc.

Art. 55

Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene disposto quanto segue:

- a- nella evidenza di comparsa di crittogame delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni o da chiunque ne fosse interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari da cause nemiche.
- b- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura, e all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, malattie e deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi che all'uopo fossero indicati.

c- Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

d- Vendita di piante e sementi:

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

Art. 56

Difesa contro le lepri

Per la difesa dei giovani alberi contro le lepri, non è permessa la caccia alle stesse con fucili o lacci. Bisogna consultare l'Ufficio provinciale di Caccia e Pesca per predisporre una difesa opportuna. (Generalmente reti protettive attorno al tronco).

Art. 57

Esche avvelenate.

Lo spargimento di esche o sostanze avvelenate, sia su fondi pubblici che privati, è vietato se non a scopo di protezione agricola. E' fatto obbligo a chi vuole spargere esche o sostanze avvelenate a scopo agricolo o venatorio, di chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di darle o meno.

Art. 58

Trattamenti antiparassitari.

Trattamenti fito-sanitari:

l'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

È prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Trattamenti con prodotti chimici:

l'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;

- per i trattamenti con presidi sanitari in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati, dovrà essere rispettata una distanza minima di metri 10 dai confini e si fa obbligo agli agricoltori di avvertire i proprietari degli stessi al fine di consentire le opportune precauzioni.

In caso di negligenza l'Autorità Comunale interverrà per poter tutelare il danneggiato.

Per taluni casi particolari è prevista l'applicazione della L.R. specifica;

- non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

Art. 59

Colture di granoturco.

I tutoli ed i materiali residui delle colture di grano turco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbano essere interrati o trinciati entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 60

Innaffiare gli orti

È proibito innaffiare gli ortaggi con acque provenienti dalle vasche settiche e Imhof, con colaticcio ed acque luride o inquinate.

CAPO XI

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITA'

ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 61

Normative Regolamento di Igiene

Circa il contenuto delle normative seguenti facenti parte del presente articolo, fa testo il Regolamento Comunale di Igiene:

- 1- Attuazione dei piani di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali
- 2- Attuazione dei piani obbligatori di bonifica sanitaria da tubercolosi e brucellosi
- 3- Profilassi delle malattie infettive denunciabili degli animali.
- 4- Trasporto di animali.
- 5- Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizione di animali

Art. 62

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio, 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 63

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetto di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo specialmente degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 64

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 65

Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere mantenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

Art. 66

Cani da guardia

Si rinvia a quanto disposto in materia da norme contenute in altri vigenti Regolamenti Comunali, ed eventuali Leggi, per il mantenimento, la tutela e la protezione degli animali.

Art. 67

Anagrafe canina e randagismo.

Si rinvia a quanto disposto in materia da norme contenute in altri vigenti Regolamenti Comunali, ed eventuali Leggi, per il mantenimento, la tutela e la protezione degli animali.

Art. 68

Animali da cortile e cani a passeggio.

Si rinvia a quanto disposto in materia da norme contenute in altri vigenti Regolamenti Comunali, ed eventuali Leggi, per il mantenimento, la tutela e la protezione degli animali.

CAPO XII

RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 69

Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica

1- È proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

2- Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.

3- Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

Art. 70

Colture agrarie – Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può coltivarli e allevare il bestiame nel modo che riterrà più utile, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture e allevamenti.

Art. 71

Accensione di fuochi.

1- Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o pubbliche, o di strade, dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case, stalle, fienili, pagliai e simili (distanza non inferiore a m 30): comunque i fuochi dovranno essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati affinché non siano completamente spenti.

2- È sempre vietato l'accensione di fuochi e l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale o di altro tipo in zona urbana.

3- È sempre vietato l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. (L.R.16/1994).

4- Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose:

a- l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specialmente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere realizzate;

b- l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, Può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c- per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

Comunque, i fumi non possono invadere la sede stradale e pertanto costituire pericolo per la circolazione.

Art. 72

Smaltimento sarmenti delle viti

Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l'utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poiché non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell'art. 64.

Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio novembre alla fine del mese di aprile dell'anno successivo, comunque con tutte le cautele indicate nell'art.61.

Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il fungo Stereum Irsutum, (il c.d. mal dell'esca), o l'insetto Metcalfa Pruinosa , tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti.

Art. 73

Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi.

1. Nei fabbricati rurali i magazzini ed i fienili dovranno essere opportunamente adattati alle esigenze rispettando quanto richiesto dai regolamenti vigenti.

2. L'ammasso e la conservazione, nei magazzini e nei fienili, di paglia e di altro materiale facilmente combustibile ed infiammabile dovranno essere prudentemente sorvegliati.

3. Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte e si immagazzinano materie infiammabili, è vietato fumare.

Art. 74

Spegnimento degli incendi

1. In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'articolo 652 del Codice penale.

Art. 75

Repressione degli incendi

1. Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare l'allarme.
2. Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi affinché i Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all'opera di estinzione si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.
3. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

CAPO XIII

TAGLI BOSCHIVI

Considerazioni Generali

È considerato **Bosco Ceduo** quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppaie.

È considerato **Bosco d'Alto Fusto** (o fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.

La gestione del Patrimonio Forestale della Regione Piemonte è normata fundamentalmente dalla L.R. 4 settembre 1979 n. 57, nonché dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 76

Aree soggette a vincolo idrogeologico

(R.D. 30.12.23, n. 3267)

Il taglio dei boschi d'alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è inferiore ai 10 ettari, non necessita di preventive autorizzazioni, ma deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è superiore ai 10 ettari, deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e necessita anche di autorizzazione ai fini ambientali (Art. 12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89), rilasciata dall'Assessorato Beni Ambientali della Regione Piemonte.

Art. 77

Aree non soggette a vincolo idrogeologico

(R.D. 30/12/23, n. 3267)

Il taglio dei boschi d'alto fusto necessita della preventiva autorizzazione del Sindaco, su parere (obbligatorio e vincolante) del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Circa il taglio dei boschi cedui non sono previste autorizzazioni né prescrizioni tecniche, ma per effetto della l. 1497/39 e del D.P.R. 616/77 art. 82, e dell'entrata in vigore della l. 8/8/85 n. 431 che ha sottoposto

a vincolo paesaggistico tutti i territori coperti da boschi e foreste, ed a seguito della D.G.R. n. 4-4139 del 20/3/86, anche nel taglio dei boschi cedui situati in terreni non soggetti a vincolo per scopi idrogeologici devono essere rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Qualora il bosco ceduo abbia una superficie superiore a 10 ettari, è necessaria un'autorizzazione ai fini ambientali (Art. 12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89) rilasciata dall'Assessorato Beni Ambientali della Regione Piemonte.

Art. 78

Periodi di taglio

Il taglio dei boschi cedui è possibile dal 16 Ottobre al 31 Marzo dell'anno successivo.

Relativamente ai boschi di alto fusto, le operazioni di taglio ed esbosco sono possibili in qualsiasi periodi dell'anno, previa autorizzazione di cui al precedente articolo.

In qualunque periodo dell'anno sono sempre possibili, senza alcuna autorizzazione, il taglio dei pioppeti e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianto artificiale, i tagli necessari ad evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scavatura, di potatura ed il taglio di singoli alberi non costituenti bosco.

Art. 79

Alberi di valore ambientale

È vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

CAPO XIV

SANZIONI

Art. 80

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Per l'osservanza e l'esecuzione dal presente Regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra la materia in esso indicata e mezzo degli Ufficiali ed Agenti Municipali.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria.

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi di legge.

I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 81

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Organismo Comunale competente, può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi ai sensi del D.LGS. 267/2000.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 82

Omessa ottemperanza di provvedimento

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'Organismo Comunale competente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una Concessione o Autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della Concessione o dell'Autorizzazione nei seguenti casi:

a- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del Concessionario.

b- Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto inflazionario.

c- Per morosità nel pagamento dei Tributi e Diritti Comunali dovuti dal titolare in dipendenza della Concessione.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non avrà provveduto agli obblighi per la cui inosservanza la Concessione stessa fu inflitta.

CAPO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 83

Abrogazione norme precedenti.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrogati il Regolamento anteriore e tutte le consuetudini contrarie al presente Regolamento.

Art. 84

Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore in seguito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, abrogherà tutti i Regolamenti, le Ordinanze e qualsiasi contraria disposizione precedente in contrasto con il medesimo.

Art. 85

Visione del Regolamento Comunale.

Una copia del Regolamento Rurale sarà esposta presso gli uffici comunali a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione.

Verrà pure provveduto al rilascio di una copia del Regolamento ad ogni persona residente nel Comune che ne faccia richiesta.

APPENDICE

Prevenzione e lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi delle piante.

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno [l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo [n abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2.LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosaniario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nei caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo. Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3.ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i.

4.PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno attuate con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento.

Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5.DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti.

In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore.

E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della l.r. 63/78.

Il Comune interviene d'ufficio sui terreni in ordine ai quali non possono essere individuati i proprietari.

6.DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).